

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE**  
**NELLA RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2018**

**IL CONSIGLIO GENERALE**

“Preso atto che il Comitato Esecutivo, con deliberazione adottata nella seduta del 24 ottobre 2017, in sede di ricognizione straordinaria ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo n. 175/2016 delle partecipazioni societarie detenute dall’ACI, ha autorizzato l’attivazione di misure di razionalizzazione finalizzate ad un complessivo riassetto societario della partecipazione detenuta in ACI Global Spa e di quelle detenute, per il tramite della stessa ACI Global, nelle Società ACI Global Nord Center srl, Europe Net NV, Targasys srl e Targa Fleet Management srl, per giungere ad un assetto definitivo articolato in due sole Società, di cui una da configurare quale Società *in house* dell’ACI e volta, nel rispetto della normativa vigente, all’autoproduzione di servizi di assistenza tecnica e automobilistica nei confronti della compagine associativa dell’Ente, e la seconda preposta allo svolgimento di attività di assistenza tecnica e automobilistica in un contesto di mercato; vista la nota del Servizio per la Governance ed il Controllo di gestione del 17 ottobre 2018 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che il nuovo assetto societario del Gruppo ACI Global è divenuto efficace a far data dal 1° ottobre 2018 e che, in data 5 ottobre 2018 il Consiglio di Amministrazione di ACI Global ha deliberato talune proposte di modifica dello Statuto della Società, finalizzate a ricondurre l’oggetto dell’attività esclusivamente all’autoproduzione di beni e servizi strumentali all’ACI, condizione necessaria per la configurazione della stessa ACI Global quale Società *in house* dell’Ente; visto il testo delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione della Società nella citata riunione del 5 ottobre 2018; visti gli articoli 2.1 e 4.2 del vigente Regolamento di Governance dell’Ente adottato con deliberazione del 24 luglio 2018; considerato che l’operazione si inserisce nell’ambito delle iniziative di razionalizzazione del Gruppo ACI Global, secondo le linee di indirizzo definite dal Comitato Esecutivo nella citata riunione del 24 ottobre 2017; **approva** le modifiche allo Statuto della Società ACI Global SpA secondo il testo allegato al verbale della seduta sotto la lett. G), che costituisce parte integrante della presente deliberazione.”.

## ACI Global spa

Statuto in vigore	Statuto in vigore con modifiche proposte dal CDA del 05/10/2018
<p><b>Art. 1</b> E' costituita una società per azioni denominata "ACI GLOBAL S.P.A.".</p> <p>ACI Global è una Società strumentale all'attività dell'Ente pubblico Automobile Club d'Italia (di seguito <i>breviter</i> anche ACI); ed opera in regime di "in house providing".</p>	<p><b>Art. 1</b> E' costituita una società per azioni denominata "ACI GLOBAL S.P.A.".</p> <p>ACI Global è una Società strumentale all'attività dell'Ente pubblico Automobile Club d'Italia (di seguito <i>breviter</i> anche ACI) ed opera in regime di "in house providing".</p>
<p><b>Art. 2</b> La Società ha per oggetto esclusivo l'autoproduzione di beni e servizi strumentali ad Automobile Club Italia (ACI) o allo svolgimento delle sue funzioni, strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente nel settore dei servizi di assistenza relativi alla mobilità in tutte le sue forme e in ogni altro ambito di interesse dell'Automobile Club Italia (ACI).</p> <p>Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere realizzato i) per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati direttamente da ACI e ii) ai sensi e per gli effetti di quanto statuito dal Considerando n. 32 della direttiva UE N. 2014/24, nei confronti di altri soggetti beneficiari, con vincolo di mandato da parte di ACI. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</p> <p>In particolare, la società svolge attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizzazione, # coordinamento e prestazione di servizi di assistenza relativi alla mobilità, e segnatamente quelli riguardanti l'assistenza ai veicoli, all'abitazione ed alla persona, in collaborazione con le competenti Autorità ed Enti;</li> <li>- organizzazione ed esercizio di centrali, di reti operative o di attività comunque connesse e/o conseguenti, inclusa l'attività di promozione telefonica e/o telematica per lo svolgimento di prestazioni e servizi di qualunque tipo, ad uso proprio e di terzi beneficiari dell'esecuzione;</li> <li>- attività di noleggio di autoveicoli e motoveicoli; l'attività di autotrasporto di cose in conto terzi sia nazionale che internazionale, nonché l'attività di autoriparazione, così come disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992 n. 122 e successive disposizioni nonché dal relativo regolamento di esecuzione e da ogni altra disposizione normativa e/o attuativa.</li> <li>- organizzazione e l'esercizio di reti operative per</li> </ul>	<p><b>Art. 2</b> La Società ha per oggetto esclusivo l'autoproduzione di beni e servizi strumentali ad Automobile Club Italia (ACI) o allo svolgimento delle sue funzioni, strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente nel settore dei servizi di assistenza relativi alla mobilità in tutte le sue forme e in ogni altro ambito di interesse dell'Automobile Club Italia (ACI).</p> <p>Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere realizzato i) per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati direttamente da ACI e ii) ai sensi e per gli effetti di quanto statuito dal Considerando n. 32 della direttiva UE N. 2014/24, nei confronti di altri soggetti beneficiari, con vincolo di mandato da parte di ACI. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione <u>che</u> la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</p> <p>In particolare, la società svolge attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) organizzazione, # coordinamento e prestazione di servizi di assistenza relativi alla mobilità, e segnatamente quelli riguardanti l'assistenza ai veicoli, all'abitazione ed alla persona, in collaborazione con le competenti Autorità ed Enti;</li> <li>b) organizzazione ed esercizio di centrali, di reti operative o di attività comunque connesse e/o conseguenti, inclusa l'attività di promozione telefonica e/o telematica per lo svolgimento di prestazioni e servizi <del>di qualunque tipo, ad uso proprio e di terzi beneficiari dell'esecuzione finalizzate allo sviluppo della compagine associativa dell'ACI;</del></li> <li>c) <u>attività di noleggio di autoveicoli e motoveicoli; l'attività di autotrasporto di cose in conto terzi sia nazionale che internazionale, nonché l'attività di autoriparazione</u> <u>strumentali all'esercizio</u></li> </ul>

l'attività di manutenzione delle strade con pulizia e lavaggio delle aree interessate da incidenti o altri eventi, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante recupero dei detriti solidi dispersi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, nonché aspirazione ed il prelievo dei liquidi e dei residui inquinanti versati di dotazione funzionale dei veicoli, in collaborazione con Autorità ed Enti.

La Società ha per oggetto anche l'attività di agente di assicurazioni.

La Società, nei limiti delle finalità sociali e nel rispetto delle norme di legge ha altresì per oggetto l'attività di commercio all'ingrosso, anche in via telematica, di mezzi di soccorso, ricambi ed accessori per veicoli a motore, di ogni altro bene utilizzato nell'esecuzione dell'attività di manutenzione di tali veicoli e di gestione di officine di assistenza e riparazione meccanica e di carrozzeria, e di ogni altro prodotto collegato o complementare nonché l'attività di intermediazione, agenzia o distribuzione in tale commercio.

La società potrà inoltre – strumentalmente al raggiungimento dell'oggetto sociale – svolgere anche attività di gestione di servizi amministrativi (comprese richieste, ritiri, presentazioni, depositi di atti e documenti e relative formalità presso uffici pubblici e privati), nonché – attraverso l'ausilio di professionisti iscritti negli appositi albi professionali ove necessario - la prestazione di servizi di consulenza specialistica su problematiche di natura legale, societaria, fiscale e del lavoro ivi compresi lo studio, la progettazione e la realizzazione di operazioni societarie, di servizi per la soluzione di problematiche in materia tributaria, ivi compresa l'assistenza nel contenzioso tributario tramite personale in possesso dei requisiti necessari, di servizi contabili e di tesoreria, nonché attività di gestione del Personale, di acquisto di beni e servizi, così come attività relativa a servizi informatici e tecnologici in favore di imprese e società controllate o collegate. Inoltre, la società potrà svolgere, per conto di terzi, attività di raccolta ed elaborazione di dati, documentazione ed informazioni relativi alla soddisfazione della clientela

La società potrà altresì prestare avalli, fidejussioni e garanzie anche reali, compiere qualsiasi atto di disposizione, nonché qualunque operazione bancaria ed impegnarsi verso i terzi in genere, assumere mutui attivi e passivi emettere ed avallare cambiali, il tutto purché non nei confronti del pubblico e qualora ritenuto dall'Organo Amministrativo necessario od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa la prestazione di attività professionale rientrante

dell'attività di assistenza di cui alla lettera a) con riferimento alla normativa vigente, così come disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992 n. 122 e successive disposizioni nonché dal relativo regolamento di esecuzione e da ogni altra disposizione normativa e/o attuativa;

d) organizzazione e l'esercizio di reti operative per l'attività di manutenzione delle strade con pulizia e lavaggio delle aree interessate da incidenti o altri eventi, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante recupero dei detriti solidi dispersi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, nonché aspirazione ed il prelievo dei liquidi e dei residui inquinanti versati di dotazione funzionale dei veicoli, in collaborazione con Autorità ed Enti.

La Società ha per oggetto anche l'attività di agente di assicurazioni nei settori di assistenza e di interesse dell'ACI.

~~La Società, nei limiti delle finalità sociali e nel rispetto delle norme di legge ha altresì per oggetto l'attività di commercio all'ingrosso, anche in via telematica, di mezzi di soccorso, ricambi ed accessori per veicoli a motore, di ogni altro bene utilizzato nell'esecuzione dell'attività di manutenzione di tali veicoli e di gestione di officine di assistenza e riparazione meccanica e di carrozzeria, e di ogni altro prodotto collegato o complementare nonché l'attività di intermediazione, agenzia o distribuzione in tale commercio.~~

~~La società potrà inoltre – strumentalmente al raggiungimento dell'oggetto sociale – svolgere anche attività di gestione di servizi amministrativi (comprese richieste, ritiri, presentazioni, depositi di atti e documenti e relative formalità presso uffici pubblici e privati), nonché – attraverso l'ausilio di professionisti iscritti negli appositi albi professionali ove necessario - la prestazione di servizi di consulenza specialistica su problematiche di natura societaria, fiscale e del lavoro ivi compresi lo studio, la progettazione e la realizzazione di operazioni societarie, di servizi per la soluzione di problematiche in materia tributaria, ivi compresa l'assistenza nel contenzioso tributario tramite personale in possesso dei requisiti necessari, di servizi contabili e di tesoreria, nonché attività di gestione del Personale, di acquisto di beni e servizi, così come attività relativa a servizi informatici e tecnologici in favore di imprese e società controllate o collegate. Inoltre, la società potrà svolgere, per conto di terzi, attività di raccolta ed elaborazione di dati,~~

tra quelle previste dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815, nonché l'attività di intermediazione mobiliare disciplinata dal D.lgs.58/98.

La Società opera in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati dall'Automobile Club Italia nel rispetto delle regole di "governance". Essa pertanto può compiere, in via non prevalente ma strumentale ed accessoria tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, che direttamente si riferiscono all'anzidetto scopo sociale e che ne possano facilitare l'estensione e lo sviluppo.

ACI Global può mantenere e costituire società o acquisire, anche attraverso aumento di capitale, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in altre società o imprese aventi oggetto analogo, complementare o affine o comunque connesso al proprio oggetto sociale. L'atto deliberativo dell'operazione deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità di perseguire, anche tramite una propria partecipazione diretta o indiretta, le finalità istituzionali dell' ACI.

Nell'atto deliberativo devono essere evidenziate, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse impiegate, nonché di gestione diretta o indiretta del servizio.

La Società uniforma tutte le proprie attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, perseguendo le finalità istituzionali di carattere pubblico dell'Automobile Club Italia.

Essa è sottoposta all'influenza determinante di ACI, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative, ed opera quindi in armonia con i Piani di Sviluppo indicati da ACI nel rispetto delle regole di "governance". Adotta ed assume comportamenti conformi alla normativa sulle società commerciali ed ai fini dell'esercizio del controllo analogo da parte di ACI, espletato nei termini e con le modalità previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per il regime di "in house", opera nel rispetto di quanto previsto a tal fine dal presente Statuto, dalle regole di "governance" e dei relativi iter informativi, deliberativi e autorizzativi normati da ACI, nonché dalla convenzione di servizio (protocollo di gestione) in essere con ACI.

~~documentazione ed informazioni relativi alla~~  
~~soddisfazione della clientela~~

La società potrà altresì prestare avalli, fidejussioni e garanzie anche reali, compiere qualsiasi atto di disposizione, nonché qualunque operazione bancaria ed impegnarsi verso i terzi in genere, assumere mutui attivi e passivi emettere ed avallare cambiali, il tutto purché non nei confronti del pubblico e qualora ritenuto dall'Organo Amministrativo necessario od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa la prestazione di attività professionale rientrante tra quelle previste dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815, nonché l'attività di intermediazione mobiliare disciplinata dal D.lgs.58/98.

La Società opera in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati dall'Automobile Club Italia nel rispetto delle regole di "governance". Essa pertanto può compiere, in via non prevalente ma strumentale ed accessoria tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, che direttamente si riferiscono all'anzidetto scopo sociale e che ne possano facilitare l'estensione e lo sviluppo.

ACI Global può mantenere e costituire società o acquisire, anche attraverso aumento di capitale, direttamente o indirettamente, partecipazioni, ~~anche di minoranza~~, in altre società o imprese aventi oggetto analogo, complementare o affine o comunque connesso al proprio oggetto sociale. Il tutto nel rispetto del Regolamento e delle regole di Governance dell'ACI. L'atto deliberativo dell'operazione deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità di perseguire, anche tramite una propria partecipazione diretta o indiretta, le finalità istituzionali dell'ACI.

Nell'atto deliberativo devono essere evidenziate, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse impiegate, nonché di gestione diretta o indiretta del servizio.

La Società uniforma tutte le proprie attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, perseguendo le finalità istituzionali di carattere pubblico dell'Automobile Club Italia.

Essa è sottoposta all'influenza determinante di ACI, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative, ed opera quindi in armonia con i Piani di

	<p>Sviluppo indicati da ACI nel rispetto delle regole di "governance". <u>L'esercizio del controllo analogo sulla società da parte dell'ACI viene effettuato con le modalità e nei termini previsti dalla convenzione di servizio stipulata con ACI. Adotta ed assume comportamenti conformi alla normativa sulle società commerciali ed ai fini dell'esercizio del controllo analogo da parte di ACI, espletato nei termini e con le modalità previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per il regime di "in-house", opera nel rispetto di quanto previsto a tal fine dal presente Statuto, dalle regole di "governance" e dei relativi iter informativi, deliberativi e autorizzativi normati da ACI, nonché dalla convenzione di servizio (protocollo di gestione) in essere con ACI.</u></p>
<p><b>Art. 3</b> La società ha sede in Roma.</p> <p>La società ha altresì sede secondaria in Milano.</p> <p>La modifica dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deliberata dall'organo amministrativo.</p> <p>L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali ed agenzie nell'ambito del territorio della Repubblica italiana.</p>	<p><b>Art. 3</b> La società ha sede in Roma.</p> <p>La società ha altresì sede secondaria in Milano.</p> <p>La modifica dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deliberata dall'organo amministrativo.</p> <p>L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali ed agenzie nell'ambito del territorio della Repubblica italiana.</p>
<p><b>Art. 4</b> La durata della società è stabilita a tempo indeterminato e potrà essere posta in liquidazione con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.</p>	<p><b>Art. 4</b> La durata della società è stabilita a tempo indeterminato e potrà essere posta in liquidazione con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.</p>
<b>Capitale Sociale - Azioni</b>	<b>Capitale Sociale - Azioni</b>
<p><b>Art. 5</b> Il capitale sociale è determinato in euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) rappresentato da numero 5.000.000 azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna, nominative ed indivisibili di fronte alla Società.</p> <p>Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>Il titolo azionario è dematerializzato. A richiesta del socio, si rilascia, in forma cartacea, un certificato che attesta l'iscrizione a libro soci per permettere al socio l'esercizio dei diritti sociali. Nel libro soci sono altresì documentati i trasferimenti delle azioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime.</p> <p>Il capitale della Società è interamente detenuto dall'Automobile Club Italia. Non è consentita la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge, purché ciò avvenga in forme che non comportino controllo o poteri di veto, né</p>	<p><b>Art. 5</b> Il capitale sociale è determinato in euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) rappresentato da numero 5.000.000 azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna, nominative ed indivisibili di fronte alla Società.</p> <p>Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>Il titolo azionario è dematerializzato. A richiesta del socio, si rilascia, in forma cartacea, un certificato che attesta l'iscrizione a libro soci per permettere al socio l'esercizio dei diritti sociali. Nel libro soci sono altresì documentati i trasferimenti delle azioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime.</p> <p>Il capitale della Società è interamente detenuto dall'Automobile Club Italia. Non è consentita la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge, purché ciò</p>

l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società.	avvenga in forme che non comportino controllo o poteri di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società.
<b>Art. 6</b> Nel caso di aumento del capitale sociale le nuove azioni devono essere offerte in opzione ai possessori delle vecchie azioni. La deliberazione assembleare di aumento deve stabilire le modalità per l'esercizio del diritto di opzione, nonché quello per i versamenti.	<b>Art. 6</b> Nel caso di aumento del capitale sociale le nuove azioni devono essere offerte in opzione ai possessori delle vecchie azioni. La deliberazione assembleare di aumento deve stabilire le modalità per l'esercizio del diritto di opzione, nonché quello per i versamenti.
<b>Patrimoni Destinati</b>	<b>Patrimoni Destinati</b>
<b>Art. 7</b> Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, la Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare.	<b>Art. 7</b> Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, la Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare.
<b>Art. 8</b> La Società può emettere obbligazioni. La delibera in merito all'emissione di obbligazioni non convertibili è assunta dall'Assemblea ordinaria e deve risultare dal verbale redatto dal Notaio ed iscritta nel Registro delle imprese. La delibera in merito all'emissione di obbligazioni convertibili è assunta dall'Assemblea Straordinaria e deve risultare dal verbale redatto dal Notaio ed iscritta nel Registro delle imprese. La delibera di emissione del prestito obbligazionario può prevedere che il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi, sia, in tutto o in parte, postergato rispetto al pagamento dei creditori sociali. Per la disciplina delle obbligazioni si fa rinvio alle disposizioni di legge.	<b>Art. 8</b> La Società può emettere obbligazioni. La delibera in merito all'emissione di obbligazioni non convertibili è assunta dall'Assemblea ordinaria e deve risultare dal verbale redatto dal Notaio ed iscritta nel Registro delle imprese. La delibera in merito all'emissione di obbligazioni convertibili è assunta dall'Assemblea Straordinaria e deve risultare dal verbale redatto dal Notaio ed iscritta nel Registro delle imprese. La delibera di emissione del prestito obbligazionario può prevedere che il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi, sia, in tutto o in parte, postergato rispetto al pagamento dei creditori sociali. Per la disciplina delle obbligazioni si fa rinvio alle disposizioni di legge.
<b>Assemblee</b>	<b>Assemblee</b>
<b>Art. 9</b> L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.	<b>Art. 9</b> L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
<b>Art. 10</b> Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, o quando lo richiedono particolari ragioni relative alla struttura o all'oggetto della Società; gli Amministratori segnalano, nella relazione sulla gestione le ragioni del differimento. L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, anche fuori dalla sede sociale.	<b>Art. 10</b> Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, o quando lo richiedono particolari ragioni relative alla struttura o all'oggetto della Società; gli Amministratori segnalano, nella relazione sulla gestione le ragioni del differimento. L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, anche fuori dalla sede sociale.
<b>Art. 11</b> L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, può essere	<b>Art. 11</b> L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, può essere

convocata mediante avviso comunicato ai soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi: telegramma, fax, e-mail, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento.

Nell'avviso di convocazione può essere indicato anche per l'Assemblea ordinaria un luogo diverso da quello ove è posta la sede sociale e potrà altresì, essere indicato un termine per l'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dall'Organo amministrativo ogni qual volta esso lo riterrà opportuno, ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

E' tuttavia valida l'Assemblea in difetto della formale convocazione, qualora in essa sia rappresentato l'intero capitale sociale e intervenga la maggioranza dei componenti degli Organi amministrativi e di controllo.

convocata mediante avviso comunicato ai soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi: telegramma, fax, e-mail, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento.

Nell'avviso di convocazione può essere indicato anche per l'Assemblea ordinaria un luogo diverso da quello ove è posta la sede sociale e potrà altresì, essere indicato un termine per l'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dall'Organo amministrativo ogni qual volta esso lo riterrà opportuno, ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

E' tuttavia valida l'Assemblea in difetto della formale convocazione, qualora in essa sia rappresentato l'intero capitale sociale e intervenga la maggioranza dei componenti degli Organi amministrativi e di controllo.

#### **Art. 12**

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti, cui spetta il diritto di voto, iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'Assemblea, qualunque sia l'argomento da trattare, può svolgersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione o il notaio che provvederanno alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale; siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Verificatisi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il Segretario della riunione stessa o il notaio.

#### **Art. 12**

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti, cui spetta il diritto di voto, iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'Assemblea, qualunque sia l'argomento da trattare, può svolgersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione o il notaio che provvederanno alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale; siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Verificatisi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il Segretario della riunione stessa o il notaio.

#### **Art. 13**

I Soci possono farsi rappresentare nella Assemblea con delega a persona anche se non azionista. La delega può essere conferita anche per convocazioni successive

#### **Art. 13**

I Soci possono farsi rappresentare nella Assemblea con delega a persona anche se non azionista. La delega può essere conferita anche per convocazioni

<p>della medesima assemblea ovvero per più assemblee qualora si tratta di procure generali o di procura conferita da una società, associazione, fondazioni o altro ente collettivo o istituzione ed un proprio di pendente. Spetta al Presidente dell'Assemblea la constatazione della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto di intervenire alle Assemblee</p>	<p>successive della medesima assemblea ovvero per più assemblee qualora si tratta di procure generali o di procura conferita da una società, associazione, fondazioni o altro ente collettivo o istituzione ed un proprio di pendente. Spetta al Presidente dell'Assemblea la constatazione della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto di intervenire alle Assemblee</p>
<p><b>Art. 14</b> L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore unico, in caso di Organo amministrativo monocratico. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dall'Amministratore presente più anziano di età. L'Assemblea, su designazione del Presidente, può nominare due scrutatori fra i presenti e nominare un Segretario anche non socio quando il verbale non sia redatto da un Notaio.</p>	<p><b>Art. 14</b> L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore unico, in caso di Organo amministrativo monocratico. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dall'Amministratore presente più anziano di età. L'Assemblea, su designazione del Presidente, può nominare due scrutatori fra i presenti e nominare un Segretario anche non socio quando il verbale non sia redatto da un Notaio.</p>
<p><b>Art. 15</b> Ogni azione dà diritto ad un voto. Per la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria è sufficiente, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino più della metà del capitale sociale. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale sociale.</p>	<p><b>Art. 15</b> Ogni azione dà diritto ad un voto. Per la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria è sufficiente, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino più della metà del capitale sociale. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale sociale.</p>
<p><b>Art. 16</b> Per la legale costituzione dell'Assemblea straordinaria è sufficiente, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino più della metà del capitale sociale. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale sociale.</p>	<p><b>Art. 16</b> Per la legale costituzione dell'Assemblea straordinaria è sufficiente, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino più della metà del capitale sociale. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale sociale.</p>
<p><b>Art. 17</b> Le deliberazioni dell'Assemblea si prendono in modo palese. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, sull'apposito libro delle assemblee. Il verbale della</p>	<p><b>Art. 17</b> Le deliberazioni dell'Assemblea si prendono in modo palese. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, sull'apposito libro</p>



Assemblea straordinaria deve essere redatto da Notaio	delle assemblee. Il verbale della Assemblea straordinaria deve essere redatto da Notaio
<b>Amministrazione</b>	<b>Amministrazione</b>
<p><b>Art. 18</b> La Società è amministrata da un Amministratore unico oppure, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un Consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri. In quest'ultimo caso l'Assemblea provvede, altresì, alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea delibera inoltre la nomina del Direttore Generale.</p> <p>L'Organo amministrativo e il Direttore Generale sono nominati dalla Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 15.</p> <p>I Consiglieri possono non essere soci.</p> <p>Coloro che hanno un rapporto di lavoro con la Società e che sono al tempo stesso componenti dell'Organo amministrativo, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo quale amministratore.</p> <p>Qualora un amministratore rivesta, al momento della nomina, la carica di presidente di Automobile Club provinciale o locale, la cessazione per qualsiasi motivo di tale carica comporta la decadenza della carica di amministratore della società, a partire dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si verifica tale cessazione.</p> <p>Ai sensi dell' art. 3 della legge n. 120/2011 e successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012, la composizione del Consiglio di amministrazione deve garantire la presenza al suo interno, del genere meno rappresentato nella misura di almeno un terzo.</p> <p>L'Organo amministrativo resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.</p> <p>La carica di vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p> <p>È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</p> <p>Ai membri dell'Organo amministrativo spetta il</p>	<p><b>Art. 18</b> La Società è amministrata da un Amministratore unico oppure, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un Consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri. In quest'ultimo caso l'Assemblea provvede, altresì, alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea delibera inoltre la nomina del Direttore Generale.</p> <p>L'Organo amministrativo e il Direttore Generale sono nominati dalla Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 15.</p> <p>I Consiglieri possono non essere soci.</p> <p>Coloro che hanno un rapporto di lavoro con la Società e che sono al tempo stesso componenti dell'Organo amministrativo, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo quale amministratore.</p> <p>Qualora un amministratore rivesta, al momento della nomina, la carica di presidente di Automobile Club provinciale o locale, la cessazione per qualsiasi motivo di tale carica comporta la decadenza della carica di amministratore della società, a partire dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si verifica tale cessazione.</p> <p>Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 120/2011 e successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012, la composizione del Consiglio di amministrazione deve garantire la presenza al suo interno, del genere meno rappresentato nella misura di almeno un terzo.</p> <p>L'Organo amministrativo resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.</p> <p>La carica di vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p> <p>È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</p>

<p>rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, nonché un compenso determinato dall'Assemblea tenuto conto dei limiti di spesa indicati da ACI.</p> <p>È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato ai componenti degli organi sociali, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere agli stessi trattamenti di fine mandato.</p>	<p>Ai membri dell'Organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, nonché un compenso determinato dall'Assemblea tenuto conto dei limiti di spesa indicati da ACI.</p> <p>È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato ai componenti degli organi sociali, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere agli stessi trattamenti di fine mandato.</p>
<p><b>Art. 19</b></p> <p>Per la nomina, la revoca, la cessazione e la sostituzione degli Amministratori, si applicano le disposizioni di legge, anche per quanto concerne il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente ed, eventualmente, dalle Direttive ACI.</p> <p>L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Amministratore è subordinata, comunque, alla inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza, di inconferibilità, di incompatibilità, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013.</p> <p>Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo, inclusa la revoca o le dimissioni, della maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di amministrazione decade, senza diritto a indennizzo per gli amministratori decaduti. In tal caso il Collegio sindacale eserciterà i poteri di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Organo amministrativo e avrà l'obbligo di convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo.</p>	<p><b>Art. 19</b></p> <p>Per la nomina, la revoca, la cessazione e la sostituzione degli Amministratori, si applicano le disposizioni di legge, anche per quanto concerne il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente ed, eventualmente, dalle Direttive ACI.</p> <p>L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Amministratore è subordinata, comunque, alla inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza, di inconferibilità, di incompatibilità, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013.</p> <p>Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo, inclusa la revoca o le dimissioni, della maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di amministrazione decade, senza diritto a indennizzo per gli amministratori decaduti. In tal caso il Collegio sindacale eserciterà i poteri di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Organo amministrativo e avrà l'obbligo di convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo.</p>
<p><b>Art. 20</b></p> <p>Il Consiglio può nominare procuratori determinandone la facoltà e la remunerazione.</p> <p>Ove a composizione collegiale, al Presidente sono attribuite deleghe per l'indirizzo e la supervisione delle funzioni di controllo interno, nonché per la rappresentanza e la cura delle pubbliche relazioni e i rapporti con ACI e con i mezzi di comunicazione.</p> <p>Le deleghe necessarie per la gestione della Società sono conferite al Direttore <u>G</u>enerale. Qualora non nominato, tali deleghe sono conferite ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.</p> <p>L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Direttore <u>G</u>enerale è subordinata inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità</p>	<p><b>Art. 20</b></p> <p>Il Consiglio può nominare procuratori determinandone la facoltà e la remunerazione.</p> <p>Ove a composizione collegiale, al Presidente sono attribuite deleghe per l'indirizzo e la supervisione delle funzioni di controllo interno, nonché per la rappresentanza e la cura delle pubbliche relazioni e i rapporti con ACI e con i mezzi di comunicazione.</p> <p>Le deleghe necessarie per la gestione della Società sono conferite al Direttore Generale. Qualora non nominato, tali deleghe sono conferite ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.</p> <p>L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Direttore Generale è subordinata inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui</p>

<p>e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013.</p> <p>L'organo amministrativo stabilisce l'inquadramento del Direttore Generale il quale esercita i poteri conferitigli dall'Organo amministrativo ed ha la rappresentanza attiva e passiva della Società entro i limiti dei poteri medesimi.</p> <p>La retribuzione/compenso fisso e variabile del Direttore generale è determinato dall'Organo amministrativo tenuto conto dei limiti di spesa stabiliti per ACI.</p>	<p>al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013.</p> <p>L'organo amministrativo stabilisce l'inquadramento del Direttore Generale il quale esercita i poteri conferitigli dall'Organo amministrativo ed ha la rappresentanza attiva e passiva della Società entro i limiti dei poteri medesimi.</p> <p>La retribuzione/compenso fisso e variabile del Direttore generale è determinato dall'Organo amministrativo tenuto conto dei limiti di spesa stabiliti per ACI.</p>
<p><b>Art. 21</b></p> <p>L'Organo amministrativo è l'organo centrale nel sistema di corporate governance ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società in relazione all'attività che costituisce l'oggetto sociale. L'Organo amministrativo esercita, inoltre a titolo non esaustivo, i seguenti poteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- definisce il sistema e le regole di governo societario della Società, assicurando, sotto la propria responsabilità, l'attuazione del Regolamento e delle Direttive dell'ACI. In ogni caso, l'Organo Amministrativo adotta regole che realizzano con efficacia i vincoli rivenienti dalle vigenti disposizioni in tema di partecipazioni societarie e che garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di separazione delle funzioni di gestione operativa da quelle di indirizzo strategico e di controllo, di articolazione chiara ed efficiente dei poteri, anche al fine di prevenire situazioni di concentrazione e di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate nonché delle operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, proprio o di terzi;</li> <li>- definisce le linee fondamentali dell'assetto organizzativo, amministrativo/contabile e le linee di indirizzo del sistema di controllo interno della Società, in coerenza con il Regolamento e con le Direttive emanate dall'ACI;</li> <li>- valuta l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;</li> <li>- definisce le linee strategiche e gli obiettivi della Società e delle sue controllate, in coerenza con i processi di pianificazione dell'ACI espressi dal piano della performance; esamina e approva i piani industriali pluriennali, i budget annuali e i resoconti intermedi di gestione;</li> <li>- riceve dall'Amministratore con deleghe o dal</li> </ul>	<p><b>Art. 21</b></p> <p>L'Organo amministrativo è l'organo centrale nel sistema di corporate governance ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società in relazione all'attività che costituisce l'oggetto sociale. L'Organo amministrativo esercita, inoltre a titolo non esaustivo, i seguenti poteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- definisce il sistema e le regole di governo societario della Società, assicurando, sotto la propria responsabilità, l'attuazione del Regolamento e delle Direttive dell'ACI. In ogni caso, l'Organo Amministrativo adotta regole che realizzano con efficacia i vincoli rivenienti dalle vigenti disposizioni in tema di partecipazioni societarie e che garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di separazione delle funzioni di gestione operativa da quelle di indirizzo strategico e di controllo, di articolazione chiara ed efficiente dei poteri, anche al fine di prevenire situazioni di concentrazione e di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate nonché delle operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, proprio o di terzi;</li> <li>- definisce le linee fondamentali dell'assetto organizzativo, amministrativo/contabile e le linee di indirizzo del sistema di controllo interno della Società, in coerenza con il Regolamento e con le Direttive emanate dall'ACI;</li> <li>- valuta l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;</li> <li>- definisce le linee strategiche e gli obiettivi della Società e delle sue controllate, in coerenza con i processi di pianificazione dell'ACI espressi dal piano della performance; esamina e approva i piani industriali pluriennali, i budget annuali e i resoconti intermedi di gestione;</li> </ul>

Direttore generale, in occasione delle riunioni del consiglio, e comunque con periodicità almeno semestrale, un'informativa sull'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e deleghe, sull'attività delle Società controllate e sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate della Società, che non siano state sottoposte al preventivo esame del consiglio;

- valuta il generale andamento della gestione della Società e delle sue controllate sulla base dell'informativa ricevuta dall'amministratore con deleghe oppure dal Direttore generale; esamina i resoconti trimestrali di gestione e ne valuta i risultati rispetto a quelli di budget; recepisce gli eventuali provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali di ACI sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;
- approva il progetto di bilancio annuale ed eventuali bilanci intermedi di esercizio;
- esamina e approva le operazioni societarie rilevanti di cui alle regole di governance ACI;
- formula, proposte da sottoporre all'assemblea dei soci;
- esamina e delibera sulle altre questioni che l'amministratore con deleghe o il Direttore generale ritengano opportuno sottoporre all'attenzione del Consiglio;
- delibera sull'esercizio del diritto di voto e designa i componenti degli organi di amministrazione e controllo nelle assemblee delle Società controllate;
- predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'Assemblea in occasione della relazione annuale a chiusura dell'esercizio sociale e qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione dei rischi, uno o più indicatori di crisi aziendale, adotta, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi correggendone gli effetti ed eliminandone le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento;
- predispone annualmente, e contestualmente al bilancio dell'esercizio, presenta all'assemblea dei soci una relazione sul governo societario, indicando gli strumenti adottati e i risultati raggiunti;
- istituisce e sopprime sedi secondarie;
- adegua lo statuto a disposizioni normative;
- trasferisce la sede sociale nel territorio nazionale;

- riceve dall'Amministratore con deleghe o dal Direttore generale, in occasione delle riunioni del consiglio, e comunque con periodicità almeno semestrale, un'informativa sull'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e deleghe, sull'attività delle Società controllate e sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate della Società, che non siano state sottoposte al preventivo esame del consiglio;

- valuta il generale andamento della gestione della Società e delle sue controllate sulla base dell'informativa ricevuta dall'amministratore con deleghe oppure dal Direttore generale; esamina i resoconti trimestrali di gestione e ne valuta i risultati rispetto a quelli di budget; recepisce gli eventuali provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali di ACI sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;
- approva il progetto di bilancio annuale ed eventuali bilanci intermedi di esercizio;
- esamina e approva le operazioni societarie rilevanti di cui alle regole di governance ACI;
- formula, proposte da sottoporre all'assemblea dei soci;
- esamina e delibera sulle altre questioni che l'amministratore con deleghe o il Direttore generale ritengano opportuno sottoporre all'attenzione del Consiglio;
- delibera sull'esercizio del diritto di voto e designa i componenti degli organi di amministrazione e controllo nelle assemblee delle Società controllate;
- predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'Assemblea in occasione della relazione annuale a chiusura dell'esercizio sociale e qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione dei rischi, uno o più indicatori di crisi aziendale, adotta, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi correggendone gli effetti ed eliminandone le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento;
- predispone annualmente, e contestualmente al bilancio dell'esercizio, presenta all'assemblea dei soci una relazione sul governo societario, indicando gli strumenti adottati e i risultati raggiunti;
- istituisce e sopprime sedi secondarie;
- adegua lo statuto a disposizioni normative;

- assicura un adeguato flusso informativo all'ACI in applicazione dei principi relativi al controllo analogo per le società strumentali degli Enti Pubblici.

L'Organo amministrativo potrà nominare il suo Segretario anche in persona non azionista o estranea al Consiglio stesso.

Quando l'amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente.

#### **Art. 22**

Il Consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.

Di regola la convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso comunicato, almeno cinque giorni prima della riunione, a ciascun amministratore e a ciascun sindaco effettivo con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi: telegramma, fax, e-mail, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento.

Nei casi di urgenza, il termine per la convocazione è ridotto a due giorni.

In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza dell'intero Collegio sindacale.

Le riunioni dell'Organo amministrativo potranno tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea; di visionare, ricevere o trasmettere documenti; a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Verificatisi tali requisiti, l'Organo amministrativo si considera tenuto nel luogo in cui si

- trasferisce la sede sociale nel territorio nazionale;

- assicura un adeguato flusso informativo all'ACI in applicazione dei principi relativi al controllo analogo per le società strumentali degli Enti Pubblici.

L'Organo amministrativo potrà nominare il suo Segretario anche in persona non azionista o estranea al Consiglio stesso.

Quando l'amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente.

#### **Art. 22**

Il Consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.

Di regola la convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso comunicato, almeno cinque giorni prima della riunione, a ciascun amministratore e a ciascun sindaco effettivo con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi: telegramma, fax, e-mail, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento.

Nei casi di urgenza, il termine per la convocazione è ridotto a due giorni.

In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza dell'intero Collegio sindacale.

Le riunioni dell'Organo amministrativo potranno tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea; di visionare, ricevere o trasmettere documenti; a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Verificatisi tali requisiti, l'Organo

trovano insieme il Presidente ed il soggetto verbalizzante della riunione stessa.  L'Organo amministrativo può avvalersi della consulenza di esperti che potranno essere chiamati a partecipare alle riunioni ogni qualvolta il loro apporto sarà ritenuto utile.	amministrativo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il soggetto verbalizzante della riunione stessa.  L'Organo amministrativo può avvalersi della consulenza di esperti che potranno essere chiamati a partecipare alle riunioni ogni qualvolta il loro apporto sarà ritenuto utile.
<b>I Sindaci</b>	<b>I Sindaci</b>
<b>Art. 23</b> Le riunioni dell'Organo amministrativo sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza, dal Consigliere delegato dal Presidente.	<b>Art. 23</b> Le riunioni dell'Organo amministrativo sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza, dal Consigliere delegato dal Presidente.
<b>Art. 24</b> Per la validità delle deliberazioni dell'Organo amministrativo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ed in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni dell'Organo amministrativo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, i cui estratti analogamente sottoscritti fanno piena prova.	<b>Art. 24</b> Per la validità delle deliberazioni dell'Organo amministrativo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ed in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni dell'Organo amministrativo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, i cui estratti analogamente sottoscritti fanno piena prova.
<b>Art. 25</b> La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente.	<b>Art. 25</b> La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente.
<b>I Sindaci</b>	<b>I Sindaci</b>
<b>Art. 26</b> Il Collegio sindacale esercita le sue funzioni secondo le vigenti norme del codice civile sui sindaci delle Società commerciali. In particolare, il collegio vigila:  - sull'osservanza della legge, dello statuto e del Regolamento di Governance ACI;  - sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;  - sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del sistema di controllo interno adottato dalla Società, nonché sul loro concreto funzionamento;  - sull'idoneità del sistema amministrativo-contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione;  - sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle sue controllate per garantire il corretto adempimento degli obblighi informativi previsti dalla legge.  La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.  L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea dei soci, la quale determina il corrispettivo spettante per tale attività.	<b>Art. 26</b> Il Collegio sindacale esercita le sue funzioni secondo le vigenti norme del codice civile sui sindaci delle Società commerciali. In particolare, il collegio vigila:  - sull'osservanza della legge, dello statuto e del Regolamento di Governance ACI;  - sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;  - sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del sistema di controllo interno adottato dalla Società, nonché sul loro concreto funzionamento;  - sull'idoneità del sistema amministrativo-contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione;  - sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle sue controllate per garantire il corretto adempimento degli obblighi informativi previsti dalla legge.  La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.  L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea dei soci, la quale determina il corrispettivo spettante per tale attività.

Fatta salva la fattispecie di cui all'art. 2449 del Codice Civile, il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, che durano in carica per tre esercizi, fatta salva l'applicazione della Legge 444/94.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato tra i sindaci effettivi dall'assemblea dei soci.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, ed assiste alle adunanze del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea. Le riunioni del Collegio sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; sia consentito di visionare, ricevere o trasmettere documenti. La retribuzione annuale dei Sindaci viene determinata dall'Assemblea, tenuto conto dei limiti di spesa indicati da ACI, all'atto della loro nomina e vale per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 120/2011 e successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012, la composizione del Collegio sindacale deve garantire la presenza al suo interno, anche con riferimento ai Sindaci supplenti, del genere meno rappresentato nella misura di almeno un terzo. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci, ad essi subentrano i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle quote.

L'assunzione della carica di Sindaco è subordinata al possesso dei requisiti di legge e a quelli previsti da ACI nel Regolamento di Governance.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Sindaco è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconfiribilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013.

Fatta salva la fattispecie di cui all'art. 2449 del Codice Civile, il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, che durano in carica per tre esercizi, fatta salva l'applicazione della Legge 444/94.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato tra i sindaci effettivi dall'assemblea dei soci.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, ed assiste alle adunanze del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea. Le riunioni del Collegio sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; sia consentito di visionare, ricevere o trasmettere documenti. La retribuzione annuale dei Sindaci viene determinata dall'Assemblea, tenuto conto dei limiti di spesa indicati da ACI, all'atto della loro nomina e vale per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 120/2011 e successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012, la composizione del Collegio sindacale deve garantire la presenza al suo interno, anche con riferimento ai Sindaci supplenti, del genere meno rappresentato nella misura di almeno un terzo. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci, ad essi subentrano i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle quote.

L'assunzione della carica di Sindaco è subordinata al possesso dei requisiti di legge e a quelli previsti da ACI nel Regolamento di Governance.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Sindaco è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconfiribilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013.

#### Chiusura esercizio sociale - Bilancio ed utili

##### Art. 27

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvederà alla formazione del bilancio di esercizio a norma del Codice Civile.

##### Art. 28

Gli utili netti verranno così ripartiti:

- 5% al fondo riserva legale secondo quanto previsto

#### Chiusura esercizio sociale - Bilancio ed utili

##### Art. 27

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvederà alla formazione del bilancio di esercizio a norma del Codice Civile.

##### Art. 28

Gli utili netti verranno così ripartiti:

- 5% al fondo riserva legale secondo quanto previsto

dalla normativa vigente; - il residuo agli azionisti in proporzione delle rispettive azioni possedute, salva diversa determinazione dell'Assemblea.	dalla normativa vigente; - il residuo agli azionisti in proporzione delle rispettive azioni possedute, salva diversa determinazione dell'Assemblea.
<b>Scioglimento e liquidazione</b>	<b>Scioglimento e liquidazione</b>
<b>Art. 29</b> Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione o causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione nominando una o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.	<b>Art. 29</b> Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione o causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione nominando una o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.
<b>Rinvio</b>	<b>Rinvio</b>
<b>Art. 30</b> Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge. La Società è tenuta al rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016 in materia di acquisti di lavori, beni e servizi, nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 al fine di assicurare il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti.	<b>Art. 30</b> Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge. La Società è tenuta al rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016 in materia di acquisti di lavori, beni e servizi, nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 al fine di assicurare il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti.
<b>Art. 31</b> Per ogni controversia nascente dal presente atto viene stabilita la competenza territoriale esclusiva del Foro di Roma.	<b>Art. 31</b> Per ogni controversia nascente dal presente atto viene stabilita la competenza territoriale esclusiva del Foro di Roma.